

REG.DEL. N. 6

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: PRIVACY –DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO)

Il giorno 27 marzo 2023 ad ore 14.00  
in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito presso la sala delle sedute di Opera Universitaria

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza della

1	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO	P
2	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	P
3	COMPONENTE	LIVIO	DEGASPERI	AG
4	COMPONENTE	LORENZO	EMER	P
5	COMPONENTE	MASSIMO	GARBARI	P
6	COMPONENTE	MICHELE	MINNITI	P
7	COMPONENTE	LUCIA VIRGINIA	ORI	P
8	COMPONENTE	STEFANO	OSELE	P
9	COMPONENTE	FRANCESCA	SARTORI	P

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(VC)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

CON LA PRESENZA DI	REVISORE DEI CONTI	MARIA LETIZIA	PALTRINIERI	P
--------------------	--------------------	---------------	-------------	---

SEGRETARIO VERBALIZZANTE	DIRETTORE SOSTITUTO	GIANNI	VOLTOLINI	P
--------------------------	---------------------	--------	-----------	---

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come “Data Protection Officer” (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD).

Nel merito l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «*riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Valutato il complesso dei compiti assegnati al RPD (in particolare sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti);

considerata l'assenza di personale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per assolvere ai compiti sopra descritti;

considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD,

verificata, mediante consultazione del sito del mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T.), l'esistenza del metaprodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento) (bando "servizi di consulenza e supporto all'attività della PA" CPV 79132000-8),

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 di data 26/3/2020 è stata designata l'avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria per una annualità, con possibilità di proroga di ulteriori massimo due annualità (proroga autorizzata con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 24/3/2021), verso un corrispettivo annuo di € 3.400,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Accertato che l'incarico è in scadenza il 9/4/2023;

valutato che è opportuno per l'Amministrazione garantire continuità a tale ruolo in considerazione del fatto che nell'anno 2023 è stata effettuata una procedura di segnalazione data breach al Garante della Privacy per la gestione della quale è stata coinvolta la dott.ssa Lagni in qualità di DPO;

considerata la proficuità della collaborazione e il gradimento per il servizio reso ad oggi nonché la disponibilità della professionista al rinnovo, manifestata per le vie brevi;

si ritiene opportuno ricorrere alla deroga al principio di rotazione prevista al paragrafo 4 delle Linee guida provinciali per l'uniforme applicazione del principio di rotazione di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 307/2020 ai sensi delle quali è possibile procedere all'affidamento al soggetto uscente per il "grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale" nonché per l'assenza di alternative tenendo in considerazione (oltre che la misura contenuta del corrispettivo richiesto dalla professionista) il delicato procedimento di segnalazione in corso per cui si ritiene che la conoscenza approfondita dei fatti che hanno portato a tale segnalazione (e di cui l'attuale RPD è a conoscenza) garantiscano maggiormente l'Ente da potenziali danni (grazie alla migliore individuazione delle misure atte a contenere le conseguenze della segnalazione e a prevenirne di nuove) e sanzioni del Garante della Privacy derivanti dalla stessa. Il Garante infatti può prescrivere misure correttive -v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679- nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l'adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste altresì sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro).

Considerato che i tempi di conclusione dei procedimenti relativi alla violazione dei dati personali sono di 180 giorni dalla notificazione della violazione dei dati personali mentre quelli relativi all'eventuale applicazione di sanzione amministrativa sono di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (come si evince dalla lettura del documento "Tipologie di procedimento avanti al Garante per la protezione dei dati personali" pubblicato sul sito del Garante della Privacy nella sezione "Amministrazione trasparente"), si ritiene congruo prevedere un rinnovo dell'affidamento del servizio in oggetto all'avv. Lagni per massimo tre annualità con scadenza pertanto fissata al 9/4/2026, con possibilità di risoluzione anticipata nell'ipotesi in cui la procedura di segnalazione data breach si risolvesse prima di tale scadenza.

Poiché la nomina del RPD rientra tra le competenze del titolare del Trattamento dei dati, è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente che deve provvedere a tale individuazione.

Si demanda al direttore dell'Ente il perfezionamento del rinnovo dell'affidamento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. di rinnovare di massimo tre annualità, per le ragioni espresse in premessa, all'avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, la designazione a Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria, verso un corrispettivo annuo di € 3.400,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi, con scadenza pertanto fissata al 9/4/2026 e con possibilità di risoluzione anticipata nell'ipotesi in cui la procedura di segnalazione data breach si resolvesse prima di tale scadenza;
2. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) siano resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3. di demandare al Direttore il perfezionamento del rinnovo contrattuale di cui al punto 1.

Adunanza chiusa ad ore 15.35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE**

**DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**

**DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: ✓**

LA RAGIONERIA